



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, URAS,
BOCCHINO e COLLINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2017

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti
del delitto di omicidio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende sanare un'impropria e discriminante dicotomia della legge penale a fronte di un medesimo comportamento di estrema violenza nei confronti di un componente della famiglia. Ci si riferisce in particolare a quanto disposto dal codice penale nei riguardi delle circostanze aggravanti previste per il reato di omicidio.

Infatti se l'articolo 577 del codice penale prevede l'aggravante specifica dell'ergastolo in caso di omicidio, qualora questo venga commesso ai danni dell'ascendente o del discendente, al secondo comma prevede la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Il dettagliato elenco previsto dal secondo comma lascia pochissimi margini interpretativi, impedendo l'equiparazione tra figlio adottivo e figlio naturale.

La *ratio* delle aggravanti richiamate è chiaramente fondata sul particolare disvalore attribuito all'omicidio di una persona con la quale si abbia uno stretto vincolo di parentela, alla luce della particolare natura del vincolo derivante dalla consanguineità. Ed è proprio l'assenza del rapporto di consanguineità a svolgere una funzione discriminante del vincolo di adozione nell'attribuzione della sanzione.

Il vincolo di sangue quale fondamento dell'aggravamento di pena risulta anacronistico in relazione a una nozione di famiglia mutata nel tempo, e che è riconosciuta oggi fondarsi, più che sull'esistenza di un vincolo di consanguineità, sull'assiduità della convivenza. Una norma dunque che risente dell'epoca in cui il codice penale è nato, e che risulta particolarmente ingiusta quando opera una distinzione discriminatoria del vincolo familiare stretto a seguito della conclusione di una procedura di adozione. Procedura che, non foss'altro per la complessità della stessa, presuppone al contrario una maggiore disponibilità e motivazione a contrarre il vincolo familiare.

Se da un lato il codice civile già da tempo non opera più alcuna distinzione tra figli adottivi e naturali, i quali godono ormai di identici diritti e doveri, dall'altro il codice penale non ha ancora recepito tale equiparazione.

Il presente disegno di legge mira dunque a modificare gli articoli 576 e 577 del codice penale prevedendo esplicitamente l'equiparazione del vincolo adottivo nell'interpretazione del concetto di ascendenza e discendenza ai fini dell'aggravamento di pena previsto dagli articoli menzionati.

Per le ragioni espresse si auspica la celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 576, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «contro l'ascendente o il discendente» sono inserite le seguenti: «, anche se legati da vincolo di adozione».

Art. 2.

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «contro l'ascendente o il discendente» sono aggiunte le seguenti: «, anche se legati da vincolo di adozione»;

b) al secondo comma, le parole: «il padre o le madri adottivi, o il figlio adottivo,» sono soppresse.

